

	<p style="text-align: center;"><b>Istituto Statale di Istruzione Superiore</b> <b>“LEONARDO DA VINCI”</b></p> <p style="text-align: center;">I.T.E. “G. Agnelli” 0547-673576 - Liceo “E. Ferrari” 0547-675277 fois00400d@istruzione.it - fois00400d@pec.istruzione.it - www.isiscesenatico.edu.it Dirigenza e Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) - 0547-675277 C. F. 90028640408 - FOIS00400D</p>	
---	--	---

 Unione Europea	<p style="text-align: center;"><b>FONDI</b> <b>STRUTTURALI</b> <b>EUROPEI</b></p>	 2014-2020	 MIUR
<b>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)</b>			
APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - AZIONE 13.1.1	DIGITAL BOARD - AZIONE 13.1.2	

**REGOLAMENTO MODALITA' VIGILANZA ALUNNI**  
*(Delibera del Consiglio di Istituto del 19 maggio 2022 n. 27/2022)*

**Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 1218, 2047, 2048 del Codice Civile, dell'art. 29, c.5 e dell'art. 44 comma 1 del CCNL, dell'art. 61 della Legge 312/80, dell'art. 574 del D.Lgs. 297/94 e nei termini previsti dall'art.25 del D.Lgs n.165/2001 e della lett. a) comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 297/94 del individua e definisce
  - a. i profili di responsabilità del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
  - b. le modalità di vigilanza e sorveglianza degli alunni durante le attività didattiche
  - c. le modalità di vigilanza e sorveglianza degli alunni durante le attività extracurricolari
2. Le presenti disposizioni hanno finalità organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza di studenti e studentesse durante la permanenza nell'Istituto; sono integrate, di volta in volta secondo contingenti necessità, da specifici ordini di servizio e/o circolari interne.
3. La mancata osservanza delle presenti disposizioni da parte del personale docente a.t.a, ai sensi del DPR 62/13 e degli art. 2104 e 2106 del Codice Civile, integra infrazione disciplinare sanzionabile nei termini previsti dal D.Lgs. 165/01, D.Lgs. 75/17, dal D.Lgs. 297/94 e dai CCNL comparto scuola.

**Art. 2 - Profili di responsabilità del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario**

1. La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.
2. Sul personale gravano nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
3. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari. L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in

cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

#### **4. Personale docente**

- a. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- b. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe a personale esterno alla scuola, ma è presente per tutta la sua ora di servizio esercitando la prevista sorveglianza e vigilanza sugli alunni. Se l'attività formativa richiede l'esclusiva presenza dell'esperto esterno, la vigilanza è esercitata in prossimità dell'aula.
- c. Nel caso in cui il docente, per gravi motivi o impellenti necessità, debba allontanarsi improvvisamente dall'aula in cui presta servizio, affida la temporanea vigilanza degli studenti della classe ad un Collaboratore scolastico del piano e avvisa, o fa avvisare, la Dirigenza.
- d. Il docente è tenuto ad osservare e far osservare agli studenti le misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la disposizione ordinata della classe, con dislocazione adeguata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire la corretta circolazione degli allievi al suo interno e a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. In particolare è tenuto a richiamare gli alunni nel caso in cui gli stessi non ottemperino alle disposizioni inerenti la sicurezza, procedendo, se necessario, ad irrogare le sanzioni disciplinari previste.
- e. Durante le assemblee di classe o d'Istituto, quando il rapporto didattico è sospeso, l'obbligo di vigilanza resta in capo ai docenti assegnati alla classe nelle scansioni temporali in cui si svolge l'assemblea e può essere esercitato anche in prossimità del locale in cui si svolge l'assemblea.
- f. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore e dal tipo di attività svolta (attività motorie e di laboratorio, spostamenti di gruppo, uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, ricreazione).
- g. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) aggiunge precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.
- h. L'obbligo della vigilanza assume rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Di conseguenza, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente è tenuto a scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
- i. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
- j. Al cambio dell'ora il docente uscente attende, prima di lasciare l'aula, il docente entrante. Nel caso in cui ciò non risulti possibile per via di stretta continuità nell'orario di servizio dei docenti, la sorveglianza della classe è assegnata in via automatica al collaboratore scolastico del piano.
- k. Durante le pause ricreative, la vigilanza degli studenti che permangono nelle aule è affidata ai docenti in servizio, fino allo scadere della propria ora di lezione di 60 minuti. Pertanto la sorveglianza degli studenti presenti in aula durante la pausa ricreativa ricade per i primi 5 minuti sul docente uscente e per gli ultimi 5 minuti sul docente entrante.
- l. La vigilanza degli alunni durante gli spostamenti all'interno dell'istituto per recarsi nei laboratori, palestre o altri spazi è affidata al docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, che accompagna gli alunni dalla loro aula al locale in cui svolgerà la sua lezione.

#### **5. Collaboratori scolastici**

- a. Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a

- loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.
- b. Ai collaboratori scolastici è affidata la sorveglianza degli studenti in transito nei piani a loro assegnati e sulle scale che scendono dal piano loro assegnato. Ai collaboratori assegnati al piano terra è affidata la vigilanza degli studenti anche nelle aree esterne, durante le pause ricreative. L'assegnazione del piano è effettuata dal DGSA sulla base del piano delle attività e/o successivi ordini di servizio o circolari interne.
  - c. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.
  - d. I collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare e far osservare agli studenti le misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, ad intervenire con opportuno richiamo agli alunni in caso di comportamenti che possano mettere a rischio l'incolumità di persone o cose e segnalare alla Dirigenza eventuali situazioni di pericolo riscontrate nei locali assegnati.
  - e. Lo studente autorizzato dal docente ad uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici, è affidato alla sorveglianza del collaboratore scolastico del piano, che si assicura che il suo rientro in classe sia tempestivo.
  - f. L'obbligo della vigilanza assume rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Di conseguenza, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il collaboratore scolastico è tenuto a scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
  - g. Durante le pause ricreative, la vigilanza degli studenti negli ambienti comuni è affidata ai collaboratori scolastici del piano, nelle aree di loro pertinenza.
  - h. La sorveglianza degli accessi ai plessi è affidata ai collaboratori scolastici in servizio agli ingressi. Agli stessi è affidata l'apertura e la chiusura dei cancelli secondo le disposizioni emanate dal Dirigente.

#### **6. Assistenti amministrativi e assistenti tecnici.**

- a. Il restante personale ATA assume anch'esso obblighi di vigilanza sugli studenti negli ambienti di propria competenza ed è chiamato ad intervenire, con opportuni richiami o segnalando situazioni di pericolo, quando ravvisi situazioni di rischio per l'incolumità di persone o cose.

#### **Art. 3 - Modalità di vigilanza e sorveglianza degli alunni durante le attività didattiche**

1. Gli studenti sono presi in carico dall'Istituzione scolastica dal momento dell'ingresso nelle pertinenze dei plessi dell'Istituto, che avviene con l'apertura dei cancelli alle ore 7,55.
2. La vigilanza degli alunni nelle pertinenze (esterne e interne) dell'Istituto è affidata ai collaboratori scolastici nelle aree di propria competenza individuate con il piano delle attività annuale o con specifici ordini di servizio e/o circolari interne a partire dalle ore 7,55 fino all'ingresso in aula degli studenti.
3. La vigilanza degli alunni presenti nelle aule è affidata ai docenti assegnati alle rispettive classi per la prima ora di lezione dalle 7,55
4. Gli studenti sono restituiti alla responsabilità genitoriale al termine ordinario delle lezioni quando gli stessi escono dalle pertinenze dei plessi dell'Istituto. I docenti in servizio all'ultima ora sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi,
5. Come da Regolamento di Istituto, durante l'ora di lezione è consentita l'uscita dall'aula per recarsi ai servizi igienici di un solo studente per classe. La vigilanza di tali studenti è assunta dal collaboratore scolastico in servizio al piano.
6. Durante le pause ricreative gli studenti presenti nelle aule restano sotto la sorveglianza dell'insegnante in servizio in tale classe, nei termini riportati dall'art. 2, punto 4, lett. k. Gli studenti che si recano ai servizi igienici o al servizio di ristoro sono in carico ai collaboratori scolastici nelle aree di loro pertinenza. Gli studenti sono autorizzati a recarsi nei cortili di entrambi i plessi (anteriore per il plesso Ferrari e posteriore per il plesso Agnelli) e restano sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici in servizio al piano terra di entrambi i plessi.

7. La vigilanza degli studenti che si trovano negli spogliatoi della palestra è in capo al docente di scienze motorie in servizio e al collaboratore scolastico assegnato alla palestra, che la esercitano in prossimità degli stessi.
8. Durante gli spostamenti connessi alle “rotazioni aule” determinate dalla carenza di locali nel plesso Ferrari, la vigilanza degli studenti è affidata ai collaboratori scolastici nelle rispettive aree di pertinenza.
9. Durante gli spostamenti connessi alle lezioni dei gruppi linguistici nel plesso Agnelli, la vigilanza degli studenti è affidata ai collaboratori scolastici nelle rispettive aree di pertinenza.
10. La vigilanza degli studenti che si spostano per recarsi in palestra, nei laboratori o in aula magna è affidata al docente assegnato alla classe in quella scansione temporale che prende in consegna gli alunni dalla loro aula e li riaccompagna al termine dell’attività.

#### **Art. 4 - Modalità di vigilanza e sorveglianza degli alunni durante le attività extracurricolari**

1. Le attività extracurricolari sono comunicate tramite specifiche circolari interne indirizzate alle famiglie e agli studenti, che contengono le disposizioni relative alla vigilanza e alla sorveglianza degli studenti.
2. Di norma, quando non specificato diversamente attraverso circolare, la sorveglianza degli studenti è affidata:
  - a. ai docenti incaricati allo svolgimento dell’attività, negli spazi e negli orari previsti dalla circolare
  - b. ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi, nelle aree di propria pertinenza, nei periodi immediatamente antecedenti l’inizio delle attività e al termine delle stesse fino all’uscita degli studenti dall’istituto
3. Durante i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite guidate, l’obbligo di vigilanza da parte degli accompagnatori è assunto nel luogo e all’orario indicato dalla specifica circolare e termina, a conclusione del viaggio/uscita/visita, con la riconsegna degli studenti alla responsabilità genitoriale o, nel caso della visita didattica, al termine dell’orario di lezione. Gli studenti sono assegnati nominativamente agli accompagnatori nel dispositivo autorizzativo dell’attività.
4. Durante i tirocini esterni connessi alle attività di PCTO, la vigilanza è assunta dall’agenzia esterna ai sensi degli artt. 2047, 2048 del Codice Civile con la quale è stipulata specifica convenzione.

#### **Art. 5 - Abrogazione**

1. Gli articoli 23 e 24 del Regolamento di Istituto, approvato in data 17 febbraio 2016, sono abrogati nei punti in contrasto con il presente Regolamento Modalità Vigilanza alunni .